

1. DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Ai sensi dell' articolo 1, comma 1 del D.lgs. 99 del 2004 (Circolare INPS n. 85 del 24 maggio 2004):

"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

L'ultimo capoverso del comma in esame, con riferimento ai parametri di tempo-lavoro e di reddito, precisa:

"Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento."

L'applicazione delle diverse normative tributarie e previdenziali statali è riconducibile alla nuova categoria economica dello IAP definita dalla norma, ivi incluse le disposizioni nelle quali si faccia riferimento alla qualifica di cui all'art. 12 della legge 153 del 1975 e successive modificazioni, che, ai sensi del comma 5 della stessa norma, risulta abrogato. Ne consegue che la qualifica di IAP disciplinata dalla norma è rilevante ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali.

La norma in commento fissa i parametri necessari per identificare lo IAP che devono impegnarlo professionalmente, per le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., per un tempo-lavoro di almeno il 50%, nonché determinare il conseguimento di un ricavo reddituale complessivo, dall'esercizio delle citate attività, di almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Tali parametri, precisa sempre la norma, sono ridotti al 25% per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate.

Nel definire tali requisiti per l'identificazione della figura imprenditoriale dello IAP il legislatore ha tenuto conto anche dell'insieme delle disposizioni comunitarie che, come noto, erano già applicabili ai fini dell'iscrivibilità al registro speciale delle imprese agricole (percentuale 50%) ma che, di converso, impedivano all'imprenditore l'iscrizione alla gestione previdenziale, considerato che i parametri in precedenza stabiliti dovevano garantire una percentuale minima pari a due terzi di tempo-lavoro e reddito.

L'ulteriore precisazione contenuta nella norma circa il computo globale del reddito nella identificazione dello IAP ha consentito di risolvere in via definitiva le incertezze che spesso avevano sollecitato il ricorso al contenzioso amministrativo e/o giudiziario da parte di soggetti ai quali era stata negata l'iscrizione alla gestione previdenziale. E' infatti stabilito al secondo capoverso del comma 1 della medesima disposizione che: "le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti



operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.”

Il principio, si ricorda, era stato valutato positivamente nell’ambito della gestione CD/CM (vedi punto 5 della circ. n. 111/1998).

Quanto agli IAP operanti nella zone svantaggiate la riduzione al venticinque per cento dei requisiti di tempo-lavoro e di reddito ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale si collega alla disciplina regolamentare del Consiglio n. 1257/1999 che, all’art. 17, individua i principi applicativi che devono essere seguiti per delineare le zone svantaggiate.

A tale proposito si osserva che il riferimento al suddetto regolamento CE opera esclusivamente nell’ambito dell’accertamento dei requisiti che, come è precisato al successivo punto 3, è demandato alle Regioni, mentre rimane confermata la disciplina in merito alla classificazione della zona tariffaria delle aziende ai fini dell’imposizione contributiva.

1.1 - Accertamento dei requisiti.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo è rimesso alle Regioni l’accertamento ad ogni effetto circa il possesso dei requisiti di cui al comma 1 per l’identificazione dello IAP, fatta salva la facoltà di questo Istituto di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 476. Tale fonte dispone come noto all’articolo 7 che:

“In ogni momento l’I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ” Pertanto il possesso delle qualifica di IAP vale anche ai fini previdenziali, ed è riservata all’Istituto la facoltà di ulteriori verifiche nelle fasi del procedimento di iscrizione, variazione e cancellazione dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo, a norma del D.P.R. n. 476/2001. (circ. n. 65/2002).

Qualora la Regione , o il diverso soggetto da essa delegato, attribuisca la qualifica di IAP al soggetto istante in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 , comma 1 , D.lgs. 99/2004, sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli.

Peraltro nel caso in cui l’Istituto dovesse riscontrare la carenza dei requisiti come individuati dalla norma in un soggetto iscritto come IAP dalla Regione e nella propria gestione, non potrà disconoscere i requisiti di IAP già dalla stessa accertati e procedere alla cancellazione d’ufficio dalla gestione, ma dovrà segnalare il caso alla Regione per le valutazioni di competenza e all’Agenzia delle Entrate per le eventuali conseguenze in materia tributaria. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertato il possesso in soggetti che non risultano iscritti come IAP, dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 99/2004, si procede viceversa all’iscrizione “d’ufficio” nella relativa gestione previdenziale, avviando nel contempo presso la Regione di competenza la verifica dell’avvenuta presentazione dell’ istanza di iscrizione come IAP, e procedendo alla cancellazione d’ufficio in caso di rigetto dell’istanza di iscrizione da parte della Regione.

1.2 Attribuzione della qualifica di IAP alle società.



Superando precedenti orientamenti che limitavano il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, di cui all'abrogato articolo 12 della legge n. 153/1975, alla sola persona fisica, la legge di orientamento 5 marzo 2001 n. 57 e le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 228/2001, avevano esteso tale riconoscimento anche alle persone giuridiche (società di persone e di capitali).

Con la novella di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. in esame, nell'ottica di favorire lo sviluppo delle forme societarie in agricoltura con positivi riflessi per le aziende sul versante della contribuzione obbligatoria dovuta agli Istituti Assicuratori, da un lato si continua a richiedere che nello statuto della società sia previsto "quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.", ma, dall'altro, si stabilisce una sostanziale riduzione dei requisiti con riferimento alla presenza di soggetti con qualifica di IAP nell'assetto societario.

L'estensione dello status di IAP alle società è, infatti, subordinata alla verifica dell'ulteriore requisito soggettivo e si ha:

-nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

-nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

-nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

COMPENSAZIONI DEBITI INPS/CREDITI AGEA

Sono attualmente in corso contatti con i vertici di Agea finalizzati a rivedere l'attuale convenzione che regola i rapporti dell'ente con l'Istituto anche al fine di modificare l'attuale flusso informativo.

MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE

Devono essere considerate in tal senso due diverse tematiche.

La tematica delle attività connesse di servizi, intendendosi per tali "quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese da un imprenditore agricolo (rif. art. 2135 c.c.) a favore di soggetti terzi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse della azienda normalmente impiegate nella attività agricola esercitata" è stata affrontata dall'Istituto nella circolare n. 126/2009, condivisa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale è stato chiarito che, per poter qualificare la prestazione di servizi come "connessa" alla attività agricola principale, devono preventivamente essere verificati i requisiti oggettivi e soggettivi posti in capo all'impresa agricola erogante. In sintesi, con riferimento alla fornitura di beni e servizi, requisito oggettivo per il riconoscimento della connessione è quello che postula l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola principale esercitata.

Le risorse devono essere intese in una accezione di più ampia portata ricomprendendo concettualmente nella definizione l'intera realtà aziendale e quindi oltre alle attrezzature, impianti e strutture, anche la manodopera normalmente occupata in azienda per l'attività principale.



Il requisito della normalità deve essere verificato sotto un duplice aspetto: con riferimento alla conformità e compatibilità funzionale e con riferimento alla abitudine e all'utilizzo stabile e sistematico nella attività agricola svolta in via principale in annate agrarie caratterizzate da condizioni ambientali e sanitarie di normalità.

La prevalenza deve essere intesa in termini di tempo di impiego delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all'azienda, ovvero il tempo di impiego deve essere superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell'attività connessa diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi.

Non vi è quindi una preclusione assoluta all'utilizzo in attività connesse di manodopera normalmente impiegata nella attività agricola principale svolta dall'imprenditore, quanto piuttosto una necessaria attenzione a che non vi sia una "inversione" dei rapporti tra attività agricola principale e attività connessa. Agli operai addetti allo svolgimento di mansioni nell'ambito delle attività connesse di servizi (OTI e/o OTD) viene mantenuta agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale la qualifica agricola, con i connessi adempimenti contributivi e assicurativi da parte del datore di lavoro.

Posta quindi la ricorrenza dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'elemento di connessione, l'eventuale modello di relazione tra le parti potrà essere formalizzato, trattandosi appunto di servizi, anche sotto forma di contratto di appalto.

Quanto all'ulteriore tematica dell'inquadramento nel settore agricolo di particolari categorie di operai dipendenti da imprese non agricole, si evidenzia che la novella dell'art. 2135 del codice civile non ha inciso sulla preesistente normativa introdotta dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

In particolare tale norma dispone che:

"agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

La norma di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal D. lgs. n. 173/98, privilegia nelle suindicate ipotesi ai fini dell'inquadramento previdenziale il criterio della natura oggettiva dell'attività svolta dai lavoratori, rispetto a quello



generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende, e ciò al fine di dirimere controversie sorte in passato riguardo alla qualificazione di lavoratori che, pur svolgendo identiche mansioni, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro.

La norma qualifica come agricoli i lavoratori mentre l'azienda è necessariamente inquadrata in un settore diverso dall'agricolo.

Il quadro normativo così delineato è stato, non di rado, interpretato in maniera difforme.

A tale proposito nella prassi amministrativa, ancor prima dell'emanazione dei decreti legislativi nn. 226-227-228 del 2001, è stato introdotto il concetto di c.d. "imprese senza terra" proprio per individuare, tra le altre, le aziende di cui all'articolo 6 della legge n. 92/79, non definibili agricole ai sensi del previgente articolo 2135 del codice civile, al fine di assoggettarne i dipendenti alla contribuzione agricola unificata e distinguerle dalle aziende per le quali il possesso del fondo era considerato elemento indispensabile ai fini della relativa definizione come "agricola" (si veda in tal senso la circolare INPS n. 212/1998).

La novità della non indispensabilità del possesso del fondo introdotta dal novellato articolo 2135 del codice civile non ha quindi modificato il quadro interpretativo, poiché mentre prima della modifica dell'articolo 2135 del codice civile il riferimento per le aziende era al fondo, dopo la modifica il riferimento è al ciclo biologico, o una fase dello stesso, la cui mancanza esclude la possibilità di definire l'azienda come agricola. Occorre precisare che le singole fasi, come l'intero ciclo biologico, devono essere effettuate su organismi vegetali o animali (o semi o embrioni), comportando lo svolgimento di tali attività il "rischio biologico", intrinsecamente connesso alla coltivazione e all'allevamento, in quanto sia l'una che l'altro si realizzano attraverso lo sfruttamento di forze biologiche naturali non completamente controllabili dall'uomo.

Per quanto sopra esposto, ai fini del giusto inquadramento di tali lavoratori, il principio guida è quello del "core-business", con riferimento sia all'oggetto della prestazione, sia alla struttura dei ricavi conseguiti dall'azienda.

Ne consegue che laddove l'oggetto principale o esclusivo dell'attività di un'impresa sia di natura diversa da quella agricola e la percentuale dei ricavi caratteristici (derivanti dal core-business), rappresenti la totalità o la gran parte dei ricavi totali, si integra la fattispecie di cui alla Legge n. 92/79, così come modificata dal D. Lgs. n. 173/98 e i lavoratori addetti alle attività del citato decreto legislativo n. 173/98, assunti da imprese con le caratteristiche suesposte, saranno considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.

Nel caso in cui l'impresa non agricola operi nell'ambito dei servizi all'agricoltura (da non intendersi quali attività connesse, di cui sopra) e questo sia l'oggetto principale o esclusivo dell'attività e la percentuale dei ricavi caratteristici (derivanti dal core-business) rappresenti la totalità o la gran parte dei ricavi totali, va osservato quanto segue.



Generalmente le imprese suddette operano mediante contratti di appalto configurandosi la fattispecie del contoterzismo o dell'attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 99/2004. In entrambi i casi, quando l'attività è svolta al di fuori dei limiti posti dall'articolo 2135 c.c., l'impresa è inquadrabile ai fini previdenziali in settori diversi dall'agricoltura (circolare n. 212/98; circolare n. 85/2004). Tali imprese devono essere connotate da un'effettiva struttura imprenditoriale quanto a predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, così da potersi configurare l'ipotesi del c.d. appalto "genuino". La valutazione di genuinità dell'appalto non può prescindere da un esame della situazione concreta, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 77 del 2009 in risposta ad un interpello in materia d'impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi, ritenendo che non può considerarsi superata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003, ogni indagine sugli assetti dei mezzi diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine non dovrà tuttavia, concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità), cosicché non possono ritenersi risolutive, ai fini di una valutazione adeguata di tali situazioni, eventuali verifiche riguardanti soltanto indicazioni di carattere generale sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia.

Anche in tali casi l'impresa, pur non inquadrata nel settore previdenziale agricolo, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge n. 92/79, così come modificata dal D.lgs. n. 173/98, assicura gli operai addetti a tali attività nel settore della contribuzione agricola unificata con le tutele proprie del settore e la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi trimestrali e annuali.

Si precisa che, avendo tali imprese natura non agricola, non si fa riferimento al ciclo biologico, o fase dello stesso, poiché in tali ipotesi anche la singola attività, se rientrante nei limiti delle attività di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal D.lgs. n. 173/98, deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo di tali lavoratori, mentre i lavoratori non addetti alle attività in questione sono inquadrati nel settore proprio dell'impresa secondo la natura dell'attività da essa esercitata (generalmente terziario); parimenti, laddove previsto, vanno inquadrati nel settore proprio i titolari delle imprese (titolare di ditta individuale, socio di società ecc.).

Nel caso in cui l'impresa, pur formalmente titolare di codice di attività IVA e/o di iscrizione alla C.C.I.A.A., per effettuare servizi all'impresa agricola finalizzi le assunzioni esclusivamente ad un successivo distacco di proprio personale a favore di terzi (anche soci, qualora dovesse trattarsi di cooperativa), ancor prima di valutare i profili di possibile elusione delle previsioni della norma di cui alla legge n. 92/79, così come modificata dal d. lgs. n. 173/98, occorre considerare che verrebbe a configurarsi una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera per conclamato difetto di interesse dell'impresa distaccante, secondo le indicazioni confermate dalla Direzione Generale per



l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con risposta ad interpello n. 15 del 2007.

Non riconducibile a quanto innanzi detto è l'ipotesi della (impresa) cooperativa già inquadrata in agricoltura ex articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228/2001 nel caso in cui l'eventuale fornitura di manodopera ai soci sia effettuata non con lo scopo unico ed esclusivo del distacco, ma in una dimensione di omnicomprensività di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Resta inteso che tale ipotesi non riguarda il conferimento dei prodotti da parte dei soci alle cooperative di cui alla legge n.240/1984, in quanto tale fattispecie non risulta riconducibile al concetto di "servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Pertanto si considerano imprenditori agricoli le cooperative costituite dagli stessi imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 228/01, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

RISTRUTTURAZIONE DEI CREDITI AGRICOLI CARTOLARIZZATI.

L'operazione ha per oggetto i crediti contributivi vantati dall'Inps nei confronti delle aziende assuntrici di manodopera agricola (operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato) e dei lavoratori autonomi in agricoltura (coltivatori diretti del fondo, imprenditori agricoli a titolo principale, coloni e mezzadri, piccoli coloni e compartecipanti familiari), maturati e contabilizzati alla data del 31 dicembre 2004.

Tali crediti, unitamente a quelli dell'area aziende non agricole e dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, sono stati oggetto di cessione e cartolarizzazione nell'ambito delle sei operazioni concluse, dal 1999 al 2005, tra INPS e SCCI (Società per la Cessione e Cartolarizzazione dei Crediti Inps).

Gli importi dei crediti complessivamente ceduti con elenchi definitivi per le 6 operazioni sono pari ad €. 86.209.478.286,96. I corrispettivi ottenuti complessivamente sono pari ad €. 19.674.332.054,00. La percentuale sul totale complessivo è pari al 22,82%.

In data 31 marzo 2008, con la stipula del contratto definitivo tra SCCI e Banche (Bayerische Hipo e Deutsche Bank), avente ad oggetto i crediti agricoli sopra indicati, è stata concessa l'opportunità ai contribuenti debitori di estinguere il proprio debito con l'Istituto mediante il pagamento alle Banche acquirenti di una somma inferiore rispetto al debito originario, che nella prima fase è stata fissata nella misura del 30%.

Tale soluzione, che ha coinvolto soggetti privati quali Banche e Aziende/Associazioni di categoria, è stata promossa dal Ministero dell'agricoltura in alternativa ad altre ipotesi di intervento (condono o riacquisto da parte dello Stato da SCCI, che avrebbero corso il rischio di valutazione negativa in ambito comunitario) per alleviare la sofferenza del settore. L'operazione in questione era stata inoltre ricompresa, ai fini Eurostat, tra le voci concorrenti alla riduzione del debito pubblico.

Le valutazioni in merito alla concreta praticabilità tecnico-giuridica dell'operazione di rinegoziazione dei crediti agricoli cartolarizzati detenuti da SCCI, sono state espresse nei pareri tecnico-legali dell'Ufficio Legislativo del



Ministero dell' Economia e delle Finanze e del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatti propri e trasmessi all'Istituto con apposita nota del 2 febbraio 2007 a firma dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro "pro tempore" .

Il "valore economico del Portafoglio", ossia dell'intero pacchetto dei crediti agricoli in possesso di SCCI – definito come "il valore dei crediti calcolato in funzione delle prospettive e dell'utilità della acquisizione/cessione del portafoglio stesso per una delle parti coinvolte" – è stato stimato tra i 730 e gli 800 milioni di euro.

La procedura

Le condizioni per l'accesso alla ristrutturazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, consentono ai contribuenti di estinguere il proprio debito pagando il 30% del dovuto.

L'importo dei crediti agricoli ristrutturato con le modalità appena descritte, ricompresi nell'ambito delle diverse operazioni di cartolarizzazione, è stato pari a €. 1.300.754.115,28 comprensivo di sanzioni civili.

Le Banche, il 10 aprile 2008, hanno corrisposto a SCCI per tali crediti ristrutturati una somma pari ad €. 583,4 milioni.

Il portafoglio residuo dei crediti agricoli risultanti nel bilancio dell'Istituto alla data del 12.1.2009, al netto della prima fase di ristrutturazione risultava pari ad €. 4.432.148.000,00.

Sul portafoglio residuo il contratto prevede che le Banche possano esercitare delle "call option", cioè acquistare - anche singolarmente - ciascun credito non ristrutturato, assumendone la titolarità e procedendo al pagamento di un corrispettivo a favore della SCCI.

L'opzione di acquisto avviene nel modo seguente:

- le banche contattano il singolo debitore proponendo l'estinzione del debito nei confronti dell'Istituto mediante il pagamento di una somma ridotta rispetto al valore nominale del debito. La percentuale di riduzione è stabilita in maniera discrezionale dalle Banche e può non essere uniforme nei confronti dei debitori aderenti. Abitualmente la percentuale richiesta per la ristrutturazione è inversamente proporzionale all'importo del credito in essere;
- al momento della sottoscrizione dell'accordo con il debitore le Banche sono tenute a versare a SCCI il 2% del valore nominale del debito.
- al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione, cioè al momento della formale definizione dell'accordo, le Banche sono tenute a versare a SCCI il prezzo finale che corrisponde, in totale, al 30,5% dell'importo effettivamente pagato dal contribuente. L'importo che viene versato in questa seconda fase è al netto del 2% già versato. Le Banche, quindi, hanno un guadagno dall'operazione laddove riescono concludere la ristrutturazione con un percentuale superiore al 30,5%.

L'esercizio di tale opzione per la ristrutturazione dei debiti agricoli è ancora in corso. Tale attività può essere gestita dalle Banche per quindici anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto (31 marzo 2008) con SCCI.

Le Banche, con periodicità trimestrale, comunicano all'Istituto:

i codici fiscali dei contribuenti che hanno aderito alla ristrutturazione

l'importo nominale del debito ristrutturato

l'importo pagato alle Banche



l'importo riconosciuto dalle Banche a favore di SCCI per l'acquisto della disponibilità di ogni singolo credito.

Ad oggi sono state comunicate all'Istituto n. 9 opzioni di acquisto perfezionate. Per effetto anche delle attività di "call option" l'Istituto ha raggiunto un incasso complessivo in conto crediti agricoli ceduti dall'avvio dell'operazione di ristrutturazione pari a circa 705 milioni di euro, valore che si avvicina a quello assegnato con una "fairness opinion" all'intero portafoglio. Come già ricordato, infatti, all'intero portafoglio, considerando flussi di cassa attesi fino al 2023, era stato dato un valore compreso tra 730 e 800 milioni di euro.

Sia a seguito delle ristrutturazioni definite nella prima fase che per le posizioni ristrutturate a seguito di esercizio di opzione di acquisto, l'Istituto provvede tempestivamente a cessare le procedure di recupero coattivo dei crediti nei confronti dei contribuenti interessati attraverso lo sgravio totale delle cartelle esattoriali eventualmente notificate dagli Agenti della Riscossione, e con la procedura di eliminazione dei residui attivi nella fase amministrativo-contabile di gestione del credito. A ristrutturazione avvenuta il contribuente è da considerarsi regolare, a meno che l'Istituto non vanti nei suoi riguardi ulteriori crediti non inclusi nell'ambito della ristrutturazione.

Riflessi sulla posizione assicurativa

Perfezionata l'attività di ristrutturazione con le modalità sopra descritte, l'Istituto provvede ad accreditare sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli esclusivamente gli anni interamente coperti dall'importo versato, in virtù dell'infrazionabilità del contributo annuale normativamente previsto. Eventuali somme eccedenti verranno utilizzate qualora il contribuente volesse regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie modalità (pagamento integrale del debito contributivo residuo e delle relative somme aggiuntive) per la parte residua.

La posizione dei lavoratori agricoli dipendenti è invece integralmente salvaguardata attraverso il principio dell'automaticità delle prestazioni.

PROBLEMATICA DELLA ECCEDEZZA DI MANODOPERA OCCUPATA RISPETTO AL FABBISOGNO AZIENDALE

L'articolo 9-ter, comma 3 della legge n. 608/1996 ha abrogato l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 375/1993 che così recitava: "nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale".

L'intento perseguito dal legislatore è stato quello di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate. Ne consegue che accertamenti di natura induttiva appaiono difficilmente praticabili, soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro, il cui annullamento deve essere



debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex articolo 2094 del codice civile che lo caratterizzano.

In relazione al fabbisogno di manodopera, qualunque criterio, anche se presuntivo o indiziario, deve in ogni caso essere suscettibile di applicazione rispetto alle singole aziende, considerate nella loro peculiare struttura ed organizzazione.

Pertanto con circolare n. 126 del 2009 è stato precisato che il fabbisogno calcolato rimane uno strumento di accertamento, come anche previsto dall'articolo 1 della Legge n. 77/2004, nella misura in cui risulti conforme alle seguenti condizioni:

- il calcolo deve essere effettuato secondo le previsioni dettate dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 375/1993 e secondo la procedura in esso prevista, non potendo scaturire da una mera applicazione matematica fondata sui dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali, ovvero su altre valutazioni di tipo presuntivo;

- deve esistere una stretta e non generica relazione tra l'incongruità accertata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.

ATTIVITÀ DI CONFRONTO RETRIBUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE.

Con messaggio n. 17901 del 2012 l'Istituto ha ripreso l'attività di verifica amministrativa relativa a tale fattispecie caratterizzata da particolare complessità in quanto concernente la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e la sua difficoltà di interpretazione in un settore, quale quello del lavoro agricolo, storicamente assoggettato a contribuzione sulla base dei salari medi provinciali. In considerazione delle novità normative dettate dall'articolo 1 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, si era reso peraltro necessario richiedere adeguati chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha ribadito la stretta ed inderogabile connessione applicativa delle norme contenute nei commi 4 e 5, articolo 1, della stessa legge.

L'orario da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione giornaliera dovuta è, pertanto, quello previsto dal Contratto di lavoro (per il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, si veda l'articolo 30 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006), dovendo eventuali diverse soluzioni essere esplicitate dalle parti sociali firmatarie attraverso un'interpretazione autentica del Contratto stesso.

La natura innovativa delle disposizioni dettate dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006 n. 81, e la richiamata complessità della fattispecie ha portato a ritenere che sussistessero le condizioni che integrano la fattispecie del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo di cui al comma 15, lettera a), prima parte dell'articolo 116, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con conseguente riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, secondo i criteri stabiliti nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n.1, approvata nella seduta dell'8 gennaio 2002 ed illustrata con circolare n. 88 del 9 maggio 2002.



Nell'ambito dell'attività di verifica amministrativa volta al confronto delle retribuzioni delle aziende agricole l'Istituto ha disposto che:

1. A decorrere dal 4° trimestre 2012, alle aziende per le quali venga accertata la violazione di cui all'articolo 1, comma 4, legge 11 marzo 2006, n. 81 verrà notificato apposito avviso di accertamento con applicazione della sanzione della perdita dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e delle sanzioni civili ordinarie secondo i criteri di cui all'articolo 116, legge 23 dicembre 2000, n. 388

2. Per i periodi precedenti, relativamente agli atti di accertamento ancora da emettere, sarà consentito alle aziende, in fase di contraddittorio a seguito di invito bonario, di richiedere, prima della notifica della formale diffida, la regolarizzazione spontanea degli addebiti contestati senza la perdita dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza

3. Per i periodi precedenti, relativamente agli atti di accertamento già emessi, aventi ad oggetto differenze retributive, è stato consentito richiedere, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del messaggio, il ricalcolo dei contributi addebitati con applicazione dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza, con gli stessi criteri di cui al punto precedente.

In caso di regolarizzazione spontanea secondo le disposizioni sopra indicate i ricorsi amministrativi eventualmente proposti rimangono definiti per cessazione della materia del contendere.

Con successivo messaggio 22126 del 2013 l'Istituto ha preso inoltre atto dell'Avviso Comune sottoscritto dalle parti firmatarie del CCNL degli operai agricoli tradizionali e florovivaisti in data il 14/01/2013.

Quest'ultimo ha, infatti, offerto l'interpretazione autentica delle norme contrattuali relative all'orario di lavoro e della relativa retribuzione cui hanno diritto i lavoratori nelle ipotesi espressamente previste nell'avviso stesso.

Tale interpretazione autentica determina importanti riflessi sull'applicazione dell'articolo 1, comma 4 e 5 della Legge 11 marzo 2006, n. 81 relativamente alla individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e da prendere a riferimento per le prestazioni temporanee, oltre ad eventuali riflessi per la posizione assicurativa ai fini delle prestazioni non temporanee. Conseguentemente il termine di tre mesi cui al punto 3) del messaggio n. 17901 è stato prorogato di ulteriori 60 giorni a decorrere dalla data del 05/02/2013, al fine di consentire alle aziende interessate di proporre eventuali ulteriori eccezioni, debitamente documentate e giustificate, che tenessero conto della novellata interpretazione delle norme contrattuali. Lo stesso è stato ulteriormente prorogato con due successivi messaggi (5921 del 9 aprile 2013 e n. 10076 del 21 giugno 2013) fino al 15 luglio 2013, al fine di consentire alle aziende di procurare in tempi agevoli, la documentazione utile ai fini sopra descritti.

Nel frattempo, al fine di dare attuazione all'avviso comune di cui sopra con circolare n. 125 del 6 agosto 2013, è stato istituito un nuovo codice da utilizzare nel DMAG per consentire ai datori di lavoro agricolo di denunciare



prestazioni lavorative giornaliere di operai a tempo determinato (OTD) che, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, sono state rese ad orario ridotto rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale/provinciale vigente (G.O.R.). Si è, peraltro chiarito nella medesima circolare che lo svolgimento, da parte dell'OTD, di giornate lavorative ad orario ridotto, così come specificato nel sopracitato avviso comune, rappresenta un'ipotesi, esclusivamente connessa al verificarsi di eventi di carattere eccezionale, la cui intensità e natura deve essere coerente, in termini di durata, con l'interruzione dell'ordinario orario di lavoro e il suo utilizzo non deve essere un fenomeno generalizzato. Non sono pertanto ricomprese, nella fattispecie in esame, le interruzioni dell'attività lavorativa determinate dalla esclusiva volontà del datore di lavoro o del lavoratore.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio per il mancato versamento dei contributi attualmente vigente è quello previsto dall'articolo 116, comma 8 della legge n. 388/2000 il quale stabilisce che in caso di evasione (anche parziale) dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi evasi. La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. b). Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del D.L. 46/1999). L'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000 stabilisce anche che qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; in tale ultimo caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (40%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo (con esclusione delle sanzioni civili) maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, sostituito dall'art. 14 del D.L. 46/1999.

Il regime sopra descritto si applica ai crediti in essere e accertati a decorrere dal 1 ottobre 2000.

Per i periodi precedenti e cioè per i crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000 si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 1, commi da 217 a 225, legge 23 dicembre 1996, n. 662 che a sua volta ha sostituito, a decorrere dal 23 ottobre 1996, il regime sanzionatorio di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge n. 48/1988, i quali prevedevano un tetto massimo di sanzioni applicabili, rispettivamente, del 100% e del 200% dei contributi evasi.



Pertanto, per effetto delle norme sopra descritte, è possibile che l'importo delle sanzioni civili dovute per il mancato versamento dei contributi obbligatori raggiunga livelli anche doppi rispetto all'importo dei contributi evasi, considerato che:

- per i crediti ai quali era applicabile il regime di cui alla legge n. 48/88, l'eventuale superamento del 100% dell'importo dei contributi, rimaneva cristallizzato anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 662/96 che ne prevedeva il tetto al 100%;


- per i crediti ai quali è applicabile l'attuale regime di cui alla legge n. 388/2000, specialmente nei casi di evasione per i quali è prevista la sanzione pari al 30% in ragione d'anno dei contributi evasi e fino al raggiungimento del tetto del 60%, a decorrere da tale momento e fino all'integrale pagamento dei contributi vanno sommati gli ulteriori importi a titolo di interessi di mora.



ATTIVITA' ISPETTIVA

AZIENDE AGRICOLE	AZIENDE DIRETTE	COLTIVATRICI	COOP AGRICOLE E COLONI MEZZADRI
35,8965	34,3665		35,8665
<i>Di cui per INAIL 13,2435</i>			


Detrazioni applicate in base a zona tariffaria del territorio		
Zona	Detrazione	Pagare
Normale	0%	100%
Svantaggiata	68%	32%
Montana	75%	25%



Numero Comuni per tipo zona tariffaria		
Zona	Num. Dichiarazioni	Perc. Territorio
Normale	1.822	24%
Svantaggiata	2.543	34%
Montana	3.141	42%




Numero Comuni per tipo zona tariffaria



NUMERO DI AZIENDE OTD DISTRIBUITE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ZONA
TARIFFARIA DICHIARATA NEI DMAG INVIATI NELL'ESERCIZIO 2012

Regioni	NORMALE	SVANTAGGIATA	MONTANA	Totale
ABRUZZO	58	1.570	817	6.915
BASILICATA	61	2.055	1.983	396
CALABRIA	110	8.668	22.383	7.774
CAMPANIA	130	12.395	3.715	7.266
EMILIA-ROMAGNA	10.671	1.402	1.017	7.449
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.042	521	155	1.718
LAZIO	1.767	5.249	718	1.523
LIGURIA	30	1.253	240	13.090
LOMBARDIA	4.886	1.603	1.785	8.013
MARCHE	698	1.762	225	2.328
MOLISE	11	676	199	2.685
PIEMONTE	3.980	2.184	751	7.734
PUGLIA	344	34.709	2.114	2.445
SARDEGNA	52	3.110	1.870	886
SICILIA	297	22.617	7.011	16.240
TOSCANA	1.851	5.255	907	37.167
TRENTINO-ALTO ADIGE	45	21	7.200	4.099
UMBRIA	190	1.278	860	31.161
VALLE D'AOSTA	2		394	29.925
VENETO	5.756	1.121	572	5.032
TOT.	31.981	107.449	54.416	193.846

Aziende OTD distribuite in base alla tipologia di zona



	ispezioni effettuate	Aziende irregolari	Aziende regolari	Aziende in nero
Territorio nazionale	4.345	4.340	5	141
Regione Sicilia	1.410	1.409	1	13

